

N. 1436-127-1444-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)

presentata alla Presidenza l'11 novembre 1994

(Relatore: **VITO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1436 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITO, CALDERISI, DOTTI, USIGLIO, BORDON, DORIGO, NESPOLI, RIVERA, SANZA, STAJANO, TURRONI, VIETTI, AGNALETTI, AMORUSO, ARDICA, VINCENZO BASILE, BERTUCCI, BONINO, BROGLIA, BURANI PROCACCINI, CHIESA, COLA, COLOMBINI, CONTE, CORLEONE, CORNACCHIONE MILELLA, CRIMI, CUSCUNÀ, FUSCAGNI, LANDOLFI, LAZZARINI, LEONARDELLI, LUCCHESI, MARTUSCIELLO, MASTRANGELI, MASTRANGELO, MATRANGA, MATTINA, MAZZONE, MELE, MENIA, MICHELINI, MORMONE, MURATORI, NOVI, GIOVANNI PACE, TIZIANA PARENTI, PECORARO SCANIO, PERICU, PILO, PIVA, PULCINI, SALINO, SBARBATI, SICILIANI, SIGONA, SIMEONE, STORACE, STORNELLO, STRIK LIEVERS, TARADASH, TARDITI, TORTOLI, TRAPANI, VIGEVANO, ZACCHERA, SGARBI, PAGGINI, MARIO MASINI, MASSIDDA, PASINATO, GALAN, PIACENTINO

Norme per la costituzione delle autorità metropolitane,
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142

Presentata il 12 ottobre 1994

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 127 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TURRONI, CORLEONE, REALE, PERICU, EMILIANI, SCALIA

Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia
di delega al Governo per la delimitazione delle aree metropolitane

Presentata il 15 aprile 1994

n. 1444 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NOVELLI, BASSANINI, MATTIOLI, SPINI, DEL GAUDIO,
DANIELI, GAMBALE, INCORVAIA, MANGANELLI, SCOZZARI**

Norme per la costituzione delle autorità metropolitane,
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142

Presentata il 12 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 giugno 1990, n. 142, ha considerato aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli, demandando alle regioni la delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di città metropolitana. Gli organi della città metropolitana — alla quale si applicano le norme elettorali relative alle province — sono il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.

La previsione delle aree metropolitane, al fine di garantire il necessario coordinamento degli interventi e delle scelte di amministrazione in materia di governo del territorio e pianificazione urbanistica, traffico e trasporti, tutela dell'ambiente e difesa del suolo, gestione dei servizi di area vasta, costituisce una delle principali innovazioni nella legge n. 142 del 1990 ed uno dei più importanti aspetti del nuovo ordinamento delle autonomie locali.

Purtroppo, ad oltre quattro anni dalla approvazione della citata legge n. 142 del 1990, non è stato ancora possibile istituire concretamente le autorità metropolitane. Le regioni interessate, infatti, non hanno proceduto nei termini originari previsti dalla legge alla delimitazione delle aree metropolitane.

Dopo anni di ritardi, la legge 2 novembre 1993, n. 436, ha ulteriormente prorogato sino al 23 novembre 1994, il termine concesso alle regioni per la delimitazione delle aree metropolitane. Alla scadenza anche di quest'ultimo termine, solo la regione Liguria e la regione Veneto hanno provveduto!

Le proposte di legge n. 1436 (Vito ed altri) e n. 1444 (Novelli ed altri), sottoscritte da decine di deputati di quasi tutti i gruppi parlamentari, prevedono che in caso di mancata delimitazione dell'area metropolitana da parte delle regioni interessate sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia già individuati dall'articolo 17 della legge n. 142 del 1990 ed i comuni compresi nelle relative province.

L'intento dei presentatori delle proposte di legge è evidente: impedire che l'inerzia delle regioni nel provvedere alla delimitazione dell'area metropolitana determini la mancata costituzione delle autorità metropolitane e vanifichi completamente la riforma contenuta nella legge n. 142 del 1990. La Commissione Affari Costituzionali, dopo aver provveduto ad adottare come testo base la proposta di legge n. 1436, ha apportato a questo modifiche, che assicurano una procedura con tempi certi e definiti sia per la delimitazione delle aree metropolitane, che per tutti gli altri adempimenti necessari alla concreta e piena costituzione della auto-

rita metropolitana (riparto delle funzioni tra città metropolitana e comuni, riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana, revisione delle circoscrizioni provinciali conseguente alla delimitazione delle aree metropolitane).

Inoltre, la proposta prevede che con il turno elettorale dell'autunno 1997 si eleggano contemporaneamente gli organi della città metropolitana e di tutti i comuni compresi nell'area metropolitana.

L'articolo 1, comma 1, del testo della Commissione, sostituendo il comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 142 del 1990, stabilisce al 31 luglio 1996 il termine entro il quale la regione, sentiti i comuni e le province interessate, proceda alla delimitazione delle aree metropolitane. Con il comma 2 del medesimo articolo 1 si stabilisce che, in caso di mancata delimitazione dell'area metropolitana da parte delle regioni, provvede il Governo con proprio decreto legislativo da adottarsi entro il 15 dicembre 1996 e che, in caso di mancata delimitazione anche da parte del Governo, sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 142 del 1990 ed i comuni compresi nelle relative province.

L'articolo 1 per la prima volta quindi garantisce che ci sia comunque la delimitazione delle aree metropolitane, effettuata dalle regioni o, in mancanza, dal Governo o, infine, coincidente con il territorio delle attuali province.

L'articolo 2 del testo della Commissione fissa al 31 luglio 1996, modificando gli articoli 19 e 20 della legge n. 142 del 1990, il termine entro il quale le regioni provvedono, oltre che alla delimitazione dell'area metropolitana, anche al riparto delle funzioni amministrative tra la città metropolitana ed i comuni inclusi nell'area metropolitana ed al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni inclusi nell'area metropolitana.

Il comma 3 dell'articolo 2, sostituendo l'articolo 21 della legge n. 142 del 1990, delega il Governo a provvedere con propri decreti legislativi da adottarsi entro il 31

dicembre 1996 ai citati adempimenti qualora la regione non provveda.

Entro lo stesso termine il Governo provvede alla costituzione delle autorità metropolitane.

L'articolo 3 del testo della Commissione riduce il mandato degli organi elettivi delle province il cui capoluogo è incluso nel territorio delle autorità metropolitane per il periodo necessario a consentire l'elezione degli organi delle città metropolitane nel turno elettorale dell'autunno 1997 (si tratta degli organi delle province di Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli che saranno eletti nella primavera 1995).

Analogamente, si proroga o riduce il mandato degli organi elettivi dei comuni capoluogo di provincia inclusi nelle aree metropolitane la cui elezione è prevista in un turno elettorale anteriore o successivo all'autunno 1997. In realtà, il mandato dei sindaci di Genova, Venezia, Roma e Napoli scade proprio per l'autunno 1997; il mandato dei sindaci di Milano e Torino scade nella primavera 1997 ed è quindi brevemente prorogato; il mandato dei sindaci di Bologna, Firenze e Bari che saranno eletti nella prossima primavera è preventivamente ridotto all'autunno 1997.

Con questo articolo si è quindi inteso stabilire un unico turno elettorale nell'autunno 1997 per procedere alla elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e di tutti i comuni inclusi nell'area metropolitana, sulla base delle nuove circoscrizioni territoriali.

L'articolo 4 del testo della Commissione introduce una modifica all'articolo 33 della legge n. 142 del 1990, elevando il numero massimo degli assessori a dieci nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti ed a dodici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle città metropolitane.

La Commissione ha ritenuto, infatti, che il numero massimo di otto assessori previsto dalla legge n. 81 del 1993 (che ha ridotto il precedente numero di sedici assessori) non risponde adeguatamente alle esigenze di assicurare un governo ed una

gestione efficiente nei grandi comuni e nelle istituende città metropolitane.

L'articolo 5 del testo della Commissione consente il rinnovo con il primo turno elettorale utile degli organi elettivi dei consigli circoscrizionali quando i comuni hanno provveduto ad adottare le modifiche statutarie ed i relativi regolamenti d'attuazione per la disciplina del sistema di elezione dei consigli circoscrizionali stessi.

L'articolo 6 del testo della Commissione stabilisce la data di entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Onorevoli colleghi! Il testo approvato dalla I Commissione forse non rappresenta in sé una vera e propria riforma istituzionale, ma sicuramente costituisce la condizione necessaria ed indispensabile per la

realizzazione certa di una grande riforma, quella per le aree metropolitane.

Una riforma prevista dal nostro ordinamento sin dal 1990 e sinora mai attuata; una riforma giunta dopo decenni di appassionato confronto, di serrato dibattito, di richieste da parte di ambientalisti, urbanisti, amministratori locali, autorevoli rappresentanti del mondo della cultura e della politica.

La rapida approvazione in Commissione di questa importante legge, ottenuta con consenso quasi unanime, rappresenta pertanto anche la testimonianza di come sia possibile riprendere in questo Parlamento il cammino delle riforme, iniziato negli anni scorsi con i referendum.

VITO, *Relatore.*

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1436

Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 1.

1. In caso di mancata delimitazione territoriale delle aree metropolitane previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, da parte delle regioni interessate entro il termine stabilito all'articolo 17, comma 2, della medesima legge, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 novembre 1993, n. 436, sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi del medesimo articolo 17, comma 1, della citata legge n. 142 del 1990, ed i comuni compresi nelle relative province.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 1995, appositi decreti legislativi per la costituzione delle autorità metropolitane nelle aree metropolitane definite ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché nelle aree metropolitane che siano state delimitate territorialmente dalle rispettive regioni entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 novembre 1993, n. 436.

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 2 novembre 1993, n. 436, è abrogato.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 1.

(Delimitazione delle aree metropolitane).

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è sostituito dal seguente:

« 2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro il 31 luglio 1996. ».

2. In caso di mancata delimitazione dell'area metropolitana da parte delle regioni, il Governo provvede, entro il 15 dicembre 1996, con decreto legislativo, osservando le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, acquisendo le deliberazioni intervenute e sentiti le province e i comuni interessati che non si siano ancora pronunciati. In caso di mancata delimitazione da parte del Governo sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 142 del 1990, ed i comuni compresi nelle relative province.

3. *Identico.*

ART. 2.

(Istituzione delle autorità metropolitane).

1. All'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le regioni provvedono al riparto delle funzioni amministrative tra la città metropolitana e i comuni inclusi nell'area metropolitana entro il termine del 31 luglio 1996. ».

2. Il comma 1 dell'articolo 20, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Con la medesima legge prevista dagli articoli 17 e 19, la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni inclusi nell'area metropolitana e all'istituzione di nuovi comuni nel territorio già appartenente al comune capoluogo. ».

3. L'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. *(Delega al Governo)* - 1. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui agli articoli 19 e 20, il Governo è delegato a provvedere con appositi decreti legislativi da adottarsi, acquisite le deliberazioni intervenute e sentiti i comuni interessati che non si siano ancora pronunciati, entro il 31 dicembre 1996. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo il Governo provvede alla costituzione delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17.

2. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli, da assumere quali principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. ».

4. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già prorogato dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996. Al comma 4 dell'articolo 63 della citata legge n. 142 del 1990 le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi ».

ART. 3.

(Disposizione transitoria).

1. Il mandato degli organi elettivi delle province il cui capoluogo è incluso nel territorio delle autorità metropolitane istituite ai sensi della presente legge è ridotto per il periodo necessario a consentire l'elezione degli organi delle città metropolitane nel turno elettorale dell'autunno 1997.

2. Il mandato degli organi elettivi dei comuni capoluogo di provincia inclusi nelle aree metropolitane la cui elezione è prevista in un turno elettorale anteriore o successivo a quello dell'autunno 1997 è prorogato o ridotto per il periodo necessario a consentire l'elezione degli organi della città metropolitana nel medesimo turno elettorale dell'autunno 1997. Contestualmente alla elezione degli organi della città metropolitana si procede al rinnovo degli organi elettivi di tutti i comuni inclusi nell'area metropolitana, sulla base delle nuove circoscrizioni territoriali.

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142).

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « e nelle città metropolitane », sono sostituite dalle seguenti: « e non superiore a dieci nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti e non superiore a dodici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle città metropolitane. ».

ART. 5.

(Norme sull'elezione dei consigli circoscrizionali).

1. Nei comuni che hanno provveduto ad adottare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le modifiche statutarie e

i relativi regolamenti di attuazione per la disciplina del sistema di elezione dei consigli circoscrizionali, i consigli circoscrizionali sono sciolti in modo da permettere il loro rinnovo nel primo turno elettorale utile successivo alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

**N. 127, di iniziativa
dei deputati Turrone ed altri**

ART. 1.

*(Definizione di nuovi termini
e rinnovo di delega al Governo).*

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 novembre 1993, n. 436, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorso inutilmente tale termine l'area metropolitana si intende coincidente con la circoscrizione provinciale comprendente uno dei comuni elencati al comma 1 ».

2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Entro il 31 dicembre 1994 la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana ».

3. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana effettuata dalla regione ».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della legge 2

novembre 1993, n. 436, è inserito il seguente:

« 2-bis. In ogni caso in cui la delimitazione dell'area metropolitana ne determini la coincidenza con l'esistente circoscrizione provinciale, qualora i comuni abbiano proposto una diversa delimitazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 giugno 1995, sentita la regione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alle proposte dei comuni ».

5. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 20 entro il termine ivi indicato, il Governo è tenuto ad invitare, con deliberazione del Consiglio dei ministri, la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente due mesi, il Governo è delegato a provvedere emanando, entro il 31 dicembre 1995, appositi decreti legislativi, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ».

6. Il comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, nei casi e nei termini di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 21, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province ».

ART. 2.

(Specificazione di criteri direttivi).

1. Le revisioni delle circoscrizioni provinciali e le istituzioni di nuove province,

in tutti i casi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ivi comprese quelle connesse alle delimitazioni territoriali delle aree metropolitane, devono garantire per ciascuna delle province risultanti da tali operazioni, tra le quali quella che deve assumere la denominazione di città metropolitana, il rispetto dei principi, dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990, nonché la possibilità, per ciascuna di tali province, di un pieno, efficace ed efficiente esercizio delle funzioni amministrative spettanti alle province ai sensi degli articoli 14 e 15 della citata legge n. 142 del 1990.

2. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana, di cui all'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve tendere a che non sussistano tra i comuni, ed in particolare tra uno di essi e tutti gli altri, marcate sproporzioni di dimensione territoriale o demografica. A tal fine di norma nessuno dei comuni risultanti dal suddetto riordino deve avere una popolazione superiore a dieci volte quella di qualsiasi altro di tali comuni.

ART. 3.

(Specificazione di procedimenti).

1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni emanano norme legislative ai sensi ed ai fini di cui al comma 3 dell'arti-

colo 16 della citata legge n. 142 del 1990. Tali norme definiscono:

a) l'area interessata di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, intesa come l'area formata dai comuni che dovrebbero rientrare nella circoscrizione della provincia, o delle province, di nuova istituzione, ovvero dal comune, o dai comuni, che dovrebbero essere trasferiti da una ad un'altra circoscrizione provinciale;

b) i termini entro i quali i comuni di cui alla lettera a) devono pronunciarsi sulle ipotesi di nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove province che li riguardano.

2. Le ipotesi di nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove province formulate a norma del comma 1 si intendono confermate, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 17 ed al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ove abbiano conseguito l'adesione dei comuni a norma della lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990.

3. Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, sugli schemi dei decreti legislativi si esprimono i consigli dei comuni interessati, entro i termini fissati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione dei predetti schemi.

**N. 1444, di iniziativa
dei deputati Novelli ed altri**

ART. 1.

1. In caso di mancata delimitazione territoriale delle aree metropolitane previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, da parte delle regioni interessate entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 2, della medesima legge, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 novembre 1993, n. 436, sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia individuati dal medesimo articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed i comuni compresi nelle relative province.

ART. 2.

1. Le circoscrizioni dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli assumono l'autonomia, il ruolo e le competenze attribuite a tutti gli altri comuni inseriti nelle rispettive aree metropolitane.

ART. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 1995, appositi decreti legislativi per la costituzione delle autorità metropolitane nelle aree metropolitane definite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

{ Stampato su carta riciclata ecologica }

DDL12-1436A
Lire 500